

Integrazione alla circolare sui congedi straordinari dei magistrati.

(Circolare n. 1457 del 25 gennaio 1997)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 22 gennaio 1997, ha deliberato di approvare la seguente circolare:

“Il Consiglio, con circolare del 9 novembre 1994, ha stabilito che la competenza a deliberare in materia di congedi straordinari dei magistrati spetta soltanto ai Capi degli uffici giudiziari indicati negli artt. 46, 47 e 49 r.d. 14 dicembre 1865 n. 2641, tenuto conto delle modifiche introdotte dagli artt. 14 e 16 r.d. lgs. 31 maggio 1946 n. 511.

La competenza è stata estesa a tutto il periodo massimo consentito (quarantacinque giorni nel corso dell'anno solare).

Il Consiglio, con successiva delibera dell'11 gennaio 1995, ha precisato che per “Capi degli uffici giudiziari” devono intendersi “i Capi di corte”.

Ad integrazione di tali direttive, è opportuno stabilire anche le modalità di comunicazione al C.S.M. dei dati riguardanti la concessione dei congedi straordinari e fugare ogni possibile dubbio interpretativo sulla titolarità del potere di autorizzazione.

Relativamente a tale ultimo profilo, deve puntualizzarsi che il richiamo degli artt. 46, 47 e 49 del r.d. n. 2641 del 1865, come modificati dagli artt. 14 e 16 del r.d. lgs. n. 511 del 1946, impone di ritenere che detto potere è attribuito al Presidente della Corte d'appello quanto alle domande presentate dai magistrati del distretto assegnati agli uffici giudicanti ed al Procuratore Generale presso detta Corte quanto a quelle proposte dai magistrati degli uffici requirenti.

La considerazione che il potere autorizzatorio è loro attribuito direttamente da norme primarie e non è esercitato su delega del Consiglio Superiore non può, però, fare escludere la necessità che i dati relativi ai congedi straordinari eventualmente concessi siano comunicati al C.S.M.

L'attività nella quale si estrinseca il potere autorizzatorio esula dal novero delle funzioni giurisdizionali e gli atti nei quali si concretizza sono posti in essere dai dirigenti delle corti quali Organi appartenenti alla struttura preposta all'amministrazione della giurisdizione, struttura al cui vertice si colloca in posizione di sovraordinazione, il C.S.M..

La relazione di sottordinazione ed ausiliarità e lo stesso canone costituzionale di buon andamento dell'amministrazione (art.97 cost.) fondano la potestà di verifica e di controllo sul suo esercizio da parte del Consiglio Superiore, è ciò ancor più allorquando il potere è connotato da discrezionalità, come accade per il caso di congedo straordinario per “gravi motivi”.

Da siffatta configurazione deriva il dovere dei Presidenti di corte d'appello e dei Procuratori Generali di *comunicare al C.S.M. i provvedimenti di concessione dei congedi straordinari.*

L'informazione è, inoltre, necessaria perché la fruizione dei congedi straordinari è elemento che deve essere documentato nel fascicolo personale del magistrato, non solo in quello esistente presso l'ufficio giudiziario al quale è addetto, ma anche in quello tenuto presso il Consiglio, e nella scheda anagrafica, concorrendo a costituire elemento relativo al rapporto d'impiego, suscettibile di assumere rilevanza in occasione della adozione di provvedimenti riguardanti lo status del magistrato.

L'inserimento degli atti che documentano la fruizione del congedo straordinario, tenuto conto della loro natura e contenuto, dovrà avvenire automaticamente e la copia dei provvedimenti deve essere, quindi trasmessa a tal fine all'Archivio.

Quanto alle modalità esecutive della trasmissione dei dati, in mancanza di disposizioni contenute in norme primarie, esigenze di razionalità e di semplificazione degli adempimenti inducono a stabilire che la comunicazione debba essere effettuata con cadenza semestrale (entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio), secondo lo schema riepilogativo che si allega sub a) al quale dovranno, altresì, essere allegati in copia i provvedimenti di autorizzazione.

A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi quanto alla documentazione del godimento delle ferie.

Il Consiglio ha già dettato le direttive di disciplina delle modalità della loro fruizione:

È normalmente il congedo ordinario deve essere goduto dal magistrato continuativamente in coincidenza con il periodo feriale fissato al principio di ogni anno ai sensi dell'art.90 Ordinamento Giudiziario;

È qualora ciò non sia possibile per ragioni di servizio, spetta ai Capi degli uffici disporre per una diversa distribuzione del periodo di congedo durante l'anno, con possibilità di recupero nel primo semestre dell'anno successivo;

È ove il magistrato si trovi nella oggettiva impossibilità di fruire del congedo ordinario entro tale termine per ragioni di ufficio, potrà fruirne immediatamente dopo la cessazione delle cause di impossibilità.

La peculiarità della regolamentazione consente al C.S.M. di acquisire le notizie rilevanti in occasione della comunicazione delle tabelle feriali ed è, quindi, possibile procedere agli interventi correttivi, che eventualmente si rendono necessari, nel corso del procedimento di approvazione.

La considerazione che quello alle ferie è un diritto soggettivo predeterminato nella durata, rende palese che, al di fuori della suindicata comunicazione, è inutile ed irrilevante ad ogni fine l'ulteriore documentazione della loro fruizione (e del periodo della stessa) nel fascicolo personale.

Tutto ciò premesso si delibera di stabilire che:

a.i Presidenti delle corti d'appello ed i Procuratori Generali presso dette corti sono rispettivamente competenti a deliberare la concessione dei congedi straordinari ai magistrati assegnati agli uffici giudicanti ed a quelli requirenti del distretto e *devono comunicare semestralmente al Consiglio Superiore, entro il 15 luglio ed il 15 gennaio, i dati relativi a detti congedi, secondo lo schema riepilogativo allegato alla presente relazione sub a), ed allegando altresì copia dei relativi provvedimenti;*

b. i provvedimenti di concessione del congedo straordinario devono essere, quindi trasmessi all'Archivio ed inseriti nel fascicolo personale del magistrato tenuto presso il C.S.M. ed annotati nella scheda anagrafica;

c. i capi degli Uffici, quanto alla fruizione delle ferie, non sono tenuti ad effettuare alcuna comunicazione ulteriore rispetto a quella già contenuta nelle tabelle feriali, ferme restando le direttive vigenti sulla modalità del loro godimento”.

Allegato A)

Schema del prospetto di comunicazione semestrale dei congedi straordinari concessi dai Presidenti delle Corti d'appello e dai Procuratori Generali presso dette Corti.